



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZINE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012	N. 16 DATA 01.06.2012
---	--

L'anno DUEMILADODICI questo giorno UNO del mese di GIUGNO alle ore 18.10, nella Sala Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione con le prescritte formalità, si è riunito in SEDUTA PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE e in SESSIONE STRAORDINARIA, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano

Cognome e nome	Qualifica	PRESENTI	ASSENTI
PIRAS MARCO ANTONIO	Sindaco	<u>P</u>	
LOCCI GIANLUCA	Consigliere	<u>P</u>	
ZARA GIULIO RENATO	Consigliere	<u>P</u>	
PES EMANUELE	Consigliere	<u>P</u>	
PAPI ELENA	Consigliere		<u>A</u>
LA MARCA CARLO	Consigliere	<u>P</u>	
CUCCU MAURO ANTONIO	Consigliere	<u>P</u>	
VASILE GIOVANNI	Consigliere		<u>A</u>
VACCA AUGUSTO	Consigliere	<u>P</u>	
LODDO MASSIMILIANO	Consigliere	<u>P</u>	
PES MARIO	Consigliere		<u>A</u>
PISTIS MARIANNA	Consigliere	<u>P</u>	
PIROSU MICHELANGELO	Consigliere	<u>P</u>	
TOTALE PRESENTI 10 TOTALE ASSENTI 03			

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Pisci Gabriela, che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella qualità di Sindaco, il Dott. Agr. Piras Marco Antonio dichiara aperta la seduta del Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.



Il Presidente

introduce e illustra la proposta all'ordine del giorno recante ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU" – ANNO 2012" informa della necessità di regolamentare l'applicazione della nuova imposta municipale sugli immobili, determinando le aliquote nella stessa misura stabilita dalla legge dello stato.

il Presidente pone ai voti la proposta.

Presenti 10 votanti 10

con voti favorevoli 7 (sette) astenuti 3 (tre : Loddo, Pirosu; Pistis).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Ritenuto di poter far propria la proposta, così come formulata dal proponente;

Viste le disposizioni di legge in materia;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Di Approvare la proposta di deliberazione, presentata dal Servizio Finanziario n. 02 del 25.05.2012 corredata del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lg. 267/2000, del parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lg. 267/2000 e dall'attestazione del Segretario Comunale di conformità alle norme vigenti, allo statuto, ai regolamenti ed agli atti di indirizzo quale risulta dall'allegato documento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL PRESIDENTE

Successivamente propone, stante l'urgenza, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del IV comma dell'art.134 del D.Lgs 267/2000

Presenti 10 votanti 10

con voti favorevoli 7 (sette) astenuti 3 (tre : Loddo, Pirosu; Pistis).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del IV comma dell'art.134 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Agr. Piras Marco Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Pisci Gabriela

ATTESTATO DI CONFORMITA'
(art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000)

Ai sensi dell'art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000, si attesta la conformità del presente atto alle leggi, statuto e regolamenti.

li. _____

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Pisci Gabriela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124, comma 1 e art. 125, comma 1 del D. Lgs 267/2000)

ATTESTO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 08.06.2012 prot._65, che vi permarrà pubblicata sino al 22.06.2012 e che in pari data e protocollo è stata notificata ai Capi Gruppo consiliari, per i soli usi connessi al loro mandato di Consiglieri.

Li 08.06.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Pisci Gabriela

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Pisci Gabriela

**COMUNE DI TRATALIAS**
Provincia di CARBONIA-IGLESIAS

N 2 DEL 25/05/2012	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU" – ANNO 2012	

IL SINDACO

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'**imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

RICHIAMATO inoltre il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 – art. 1-15 ed il D.L. 02/03/2012 n. 16 – art. 4, convertito nella L. 26/04/2012 n. 44 ;

RILEVATO altresì che con Circolare n. **3/DF del 18 MAGGIO 2012** , alla quale si rimanda integralmente, il Ministero dell' Economia e delle Finanze – Dipartimento Federalismo Fiscale – ha diramato i **chiarimenti in materia di Imposta municipale propria(IMU) Anticipazione sperimentale**. Art. 13 del D.Lgs 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

RILEVATO che il potere regolamentare dell' Ente è limitato ad alcune fattispecie espressamente previste dal legislatore

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, e l' aliquota ridotta (prima abitazione e pertinenze) è pari allo 0,40%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, entro limiti stabiliti , rilevando però che le eventuali riduzioni di aliquota non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

RILEVATO che la nuova imposta:

- Si paga sul possesso degli immobili e sostituisce l' Imposta comunale sugli Immobili(ICI) nonché l' Imposta sul reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riguardanti i beni non locali;



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU " – ANNO 2012

- Sono tenuti al pagamento il proprietario dell' immobile oggetto di imposizione ovvero i titolari dei diritti reali di godimento (usufrutto uso,abitazione,superficie e enfiteusi); il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria(leasing); il concessionario di aree demaniali; il coniuge (anche se non proprietario) a cui sia stata assegnata la casa coniugale a seguito di separazione legale, ecc)

RILEVATO altresì che il presupposto impositivo dell' IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l' abitazione principale e le pertinenze della stessa ;

CONSIDERATO che , oltre alle esenzioni fissate dalla legge per particolari categorie di immobili, sono **ESENTI** da IMU nel territorio del Comune di Tratalias, le seguenti tipologie di immobili:

- **FABBRICATU RURALI AD USO STRUMENTALE** (con esclusione quindi del fabbricato rurale ad uso abitazione) in quanto COMUNE MONTANO nell' elenco ISTAT dei comuni italiani;
- **TERRENI AGRICOLI (in quanto Ente compreso nell' elenco dei comuni montani** di cui alla Circolare n.9 del 14 giugno 1993, già esente ai fini ICI);

CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore **dimora abitualmente e risiede anagraficamente**;

TENUTO CONTO che dall' imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

EVIDENZIATO inoltre che, l' ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un'età non superiore a ventisei anni (con la precisazione che il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo al quello in cui si verifica l' evento), *“purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale”*, fissando l' ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €200 ;**

VISTO il rinvio all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l' applicazione della detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; (confermando che i soggetti sopra richiamati possono beneficiare della sola detrazione e non dell' aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche);

VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall' articolo 6, comma 3-bis, del richiamato D.Lgs. 504/92, che disciplina il trattamento tributario della *ex* casa coniugale, stabilendo che il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, può considerare detta unità immobiliare come abitazione principale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

CONSIDERATO altresì che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica;

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l' aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all' imposta municipale propria ;

CONSIDERATO che per l' accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell' imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell' imposta, in deroga all' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell' Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall' allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l' imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia, compresa la circolare del Dipartimento delle Finanze n. 3/DF DEL 18 MAGGIO 2012 ;



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU " – ANNO 2012

DATO ATTO che, in **considerazione della grave crisi economica del territorio e del corrispondente taglio dei trasferimenti statali collegati al maggior gettito IMU** di spettanza comunale, rispetto al gettito dei tributi locali sostituiti dalla nuova imposta, quali l' ICI e l' IRPEF relativa ai redditi degli immobili non locati, **non si apportano modifiche alle aliquote e detrazioni fissate dalla normativa statale, che rimangono pertanto confermate nelle seguenti misure, o comunque nelle misure definitivamente stabilite qualora modificate con normativa statale :**

- **Abitazione principale e pertinenze 0,40% (intera quota all' Ente)**
- **Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% (TRATALIAS ESENTI in quanto Comune Montano – da elenco predisposto dall' ISTAT ai sensi del comma 8. dell' art. 9 del D.Lgs 23 del 2001;)**
- **Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili 0,76%**
(di cui 0,38% allo Stato e 0,38% al Comune);
- **Terreni agricoli ESENTI (Comune MONTANO - Circolare n.9 del 14 giugno 1993)**

RAVVISATA l' opportunità di avvalersi delle **facoltà prevista dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16 – conv. L. 44/2012 assimilando all' abitazione principale**, con la conseguente **applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione:**

- a) **l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani** o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato;
- b) **l' unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori all'abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norme relative all'ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'I.C.I.;

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:

CATEGORIE CATASTALI	Coefficiente moltiplicatore
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici)	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) (dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)	60
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80
Terreni agricoli: esenti	
fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti	



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU " – ANNO 2012

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell'immobile soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata;

RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata l'aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile;

CONSIDERATA l'esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all'IMU i **fabbricati rurali non aventi uso strumentale** (ad uso abitativo – c.3 art. 9 D.L. 557/1993) e **li assimila a tutti gli effetti agli altri fabbricati**, con aliquota :

- 0,40% se destinati ad abitazione principale;
- 0,76% negli altri casi;
-

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell'imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, sia attribuita allo Stato;

CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all'imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24;

VISTA l'espressa abrogazione delle disposizioni agevolative contenute all'articolo 59, comma 1, lett.d), lett.e) e lett.h) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili*";

RILEVATO che risulta ovvia l'abrogazione della previsione relativa alla lettera d), in quanto, consentiva al Comune di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, in netto contrasto con le nuove disposizioni del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che, **non è più consentito applicare le agevolazioni di cui alla lett.e)** del citato articolo 59 (D.Lgs. 446/1997) , **alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti** in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela, assimilandole ad abitazione principale, e che pertanto **sconteranno l'imposta in base all'aliquota ordinaria dello 0,76%**;

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere **inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze**, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;
Visto i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA l' allegato Regolamento per la disciplina dell' imposta municipale propria –(All A) - che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2012;

VISTO il Bilancio di previsione 2012 e dato atto che l' Ente si avvale delle facoltà concesse in materia di IMU nel rispetto degli equilibri generali di bilancio;

Tutto ciò premesso Propone :

AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) **Di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente dispositivo;
- 2) **Di confermare** nella stessa misura definita dalla norma statale le aliquote e le detrazioni, come segue:

ALIQUOTE

- **Abitazione principale e pertinenze 0,40%** (intera quota all' Ente)
- **Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%** (TRATALIAS **ESENTI** in quanto Comune Montano – da elenco predisposto dall' ISTAT ai sensi del comma 8. dell' art. 9 del D.Lgs 23 del 2001;)
- **Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili 0,76%**
(di cui 0,38% allo Stato e 0,38% al Comune);
- **Terreni agricoli ESENTI** (Comune MONTANO - Circolare n.9 del 14 giugno 1993);

DETRAZIONI:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- detrazione di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un'età non superiore a ventisei anni (con la precisazione che il diritto alla maggiorazione spetta fino al **compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo al quello in cui si verifica l' evento**), "*purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale*", fissando l'ammontare



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU " – ANNO 2012

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400;

- l' importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €200 ;**
- 3) **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento comunale per l' applicazione dell' imposta municipale propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale – All. A);
- 4) **Di dare atto** che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012;
- 5) **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell' Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
- 6) **Di dichiarare** il provvedimento che approva la presente proposta immediatamente esecutivo ai sensi dell' articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;

IL SINDACO

f.to Dr. Marco Antonio Piras

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE

per i fini previsti dall' art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Addi, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Rag. Ennas Maria Rita

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta - relativamente alla forma, alla procedura ed alla competenza - la conformità della presente proposta alle norme vigenti, allo statuto, ai regolamenti ed agli atti di indirizzo dei quali la presente costituisce atto di esecuzione.

Tratalias, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Pisci Gabriela)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

2

Art. 2 – Terreni agricoli e fabbricati rurali (uso civile abitazione e strumentali) - Esenzione dall'imposta

2

Art. 3 - Aree fabbricabili

2

Art. 4 - Rimborso per aree divenute inedificabili

3

Art. 5 - Abitazione principale - definizione

3

Art. 6 - Altri fabbricati - definizione

3

Art. 7 - Pertinenze dell'abitazione principale

3

Art. 8 - Immobili degli enti pubblici

3

Art. 9 - Agevolazioni

4

Art.10 -Fabbricati inagibili o inabitabili. (comma 3, art. 13 D.L. 201/2011)

4

Art. 11-Determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta

4

TITOLO II - Versamenti e rimborsi

Art. 12 - Versamenti

5

Art. 13 - Versamenti minimi

5

Art. 14 - Versamenti effettuati da un contitolare

5

Art. 15 - Rimborsi e compensazione

5

Art. 16 - Sanzioni ed interessi moratori

6

TITOLO III - Controlli

Art. 17 - Attività di controllo e recupero

6

Art. 18 - Riscossione coattiva

6

Art. 19 - Funzionario Responsabile



Art. 20 - Disposizioni in materia di autotutela _____ 6

Art. 21 - Potenziamento dell'attività di accertamento _____ 6

Art. 22 - Disposizioni finali e transitorie _____ 6

Art. 23 - Entrata in vigore _____ 7

7

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta municipale propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali vigenti in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso, nonché la circolare esplicativa diramata dal Ministero delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012;

Art. 2 - Terreni agricoli e fabbricati rurali - Esenzione dall'imposta

1. 1. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, i terreni agricoli del Comune di Tratalias sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7, lett. h) del D.Lgs. 504/92
2. sono altresì esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto il comune di Tratalias è compreso nell'elenco dei comuni montani predisposto dall'ISTAT ai sensi del comma 8. dell'art. 9 del D.Lgs 23 del 2001.

Art. 3 - Aree fabbricabili

1. 1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto in egual modo alla determinazione delle tariffe e delle aliquote deliberate in sede di approvazione del Bilancio di previsione.
3. 3. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito



dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.

4. 4. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
5. 5. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Art. 4 - Rimborso per aree divenute inedificabili

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta municipale propria versata in relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, relativamente alla differenza tra il versato e l'eventuale debito IMU che sarebbe comunque sorto sull'area inedificabile.
2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto l'area.
3. Il termine dei **cinque anni** per la richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo.

Art. 5 - Abitazione principale - definizione

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il proprietario dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Art. 6 - Altri fabbricati - definizione

1. Si definisce altro fabbricato l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano non utilizzata quale abitazione principale così come definita dal precedente art. 5.
2. Gli altri fabbricati, che non costituiscono abitazione principale e che non siano classificati come immobili rurali strumentali, sono soggetti all'aliquota ordinaria. La quota IMU degli altri fabbricati, pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base ordinaria alla base imponibile, è riservata allo Stato.

Le detrazioni e riduzioni deliberate dal Comune, previste dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alla quota riservata allo Stato.

Art. 7 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

Art. 8 - Immobili degli enti pubblici

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.



Art. 9 - Agevolazioni

1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale:

- a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;
- b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
- c) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

2. Sono soggette ai soli fini della detrazione di imposta previste per l'abitazione principale:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Art. 10 – Fabbricati inagibili o inabitabili. (comma 3, art. 13 D.L. 201/2011)

1. La base imponibile è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati da almeno cinque anni, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, i motivi che determinano la situazione di inabitabilità/inagibilità o di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, sono in particolare:
 - a) le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
 - b) alloggio improprio (soffitto, seminterrato);
 - c) la mancata disponibilità di servizi igienici;
 - d) la mancata disponibilità di acqua potabile;
3. La norma prevede che l' inagibilità e/o l' inabitabilità sia accertata dall' ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario ovvero può essere oggetto di autocertificazione del contribuente ai sensi della L. 15/1968. In entrambi i casi l' applicazione dell' agevolazione decorre dal momento in cui le procedure sono state attivate ed alla dichiarazione deve essere allegata idonea documentazione.

Art. 11 - Determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta

1. La determinazione della misura delle aliquote e detrazioni è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote e detrazioni previste per l'anno in corso.

2. In prima applicazione dell'imposta l'aliquota per i fabbricati ad uso abitativo (abitazione principale) e relative pertinenze viene stabilita nella misura dello 0,4 per cento.

4. L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è determinata nella misura dello 0,20%.

5. L'aliquota da applicarsi ai fabbricati diversi dai precedenti, ai terreni agricoli e alle aree fabbricabili



dello 0,76%

TITOLO II – Versamenti e rimborsi

Art. 12 - Versamenti

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. La Giunta ha facoltà di stabilire il differimento delle scadenze di cui al comma 1 in caso di situazioni particolari.

Art. 13 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a **2,50 euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 14 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria dovuta al Comune, si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti da un contitolare per conto degli altri a condizione che l'importo versato corrisponda al 100% dell'imposta dovuta e della comunicazione scritta all'ufficio tributi.

Art. 15 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 16 - Sanzioni ed interessi moratori

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari **due punti e cinquanta** percentuali rispetto al tasso legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO III - Controlli

Art. 17 - Attività di controllo e recupero

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161



e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 18 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

Art. 19 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 20 - Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolati precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Art. 21 - Potenziamento dell'attività di accertamento

1. Nel bilancio di previsione annuale è stabilita la quota dell'imposta da destinare al potenziamento dell'ufficio tributi comunale.

2. Una quota dell'importo determinato con le modalità di cui al precedente comma è destinato all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per la costituzione e gestione della banca dati inerente l'applicazione dell'imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero dell'Economia e Finanze e con le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, nonché per la stipulazione di contratti di lavoro a termine, consulenze, collaborazioni o altre tipologie di rapporti disciplinati dalla normativa vigente e dal CCNL, con le modalità stabilite dal Regolamento d'Organizzazione dei servizi.

3. Un'ulteriore quota è destinata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni e dei vigenti CCNL, per la corresponsione al personale addetto alle attività di controllo e recupero dell'evasione, quale compenso incentivante, in aggiunta di quelli incentivanti di prestazioni o di risultati del personale non dirigenziale e della retribuzione di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative già previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Art. 22 - Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento



Art. 23 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art. 5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente).

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali vigenti in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso, nonché la circolare esplicativa diramata dal Ministero delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012;

\